



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 29/04/2026

OGGETTO: PROMOZIONE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLA FONDAZIONE FLANDER NORD E.T.S..

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
CAGNONI RICCARDO	Sindaco	SI	
TISAT CHIARA	Consigliere	SI	
LODA ANTONIO	Consigliere	SI	
GUERINI GIUSEPPE	Consigliere	SI	
MILANESI VIRNA	Consigliere	SI	
MORETTINI ALESSANDRO	Consigliere	SI	
PANZA GIAMBATTISTA	Consigliere	SI	
BRESSAN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
GUALDI LUIGI	Consigliere		SI
GUALDI LUCA	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GUSMINI INES	Consigliere	SI	
PEZZOLI CAMILLO	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO BERGAMELLI, RICCARDO CAGNONI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Dott. Riccardo Cagnoni** nella sua qualità di Il Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Illustra il progetto il consigliere Alessandro Bressan. Seguono interventi del Sindaco e del consigliere Elio Paganessi.

OGGETTO: PROMOZIONE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLA FONDAZIONE FLANDER NORD E.T.S..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile"):
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi sperimentali con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato il perimetro della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, prevedendo la connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO DIFFUSO (TIAD)”, quale provvedimento attuativo previsto dal D. Lgs. n. 199/21;
- Con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che individua le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo;
- Con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile consumare, immagazzinare e condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio;
- l’adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l’autoproduzione e l’autoconsumo genera incentivi che consentono una riduzione dei costi, oltre dal fatto che lo stimolo alla diffusione di impianti consente di aumentare l’autoconsumo fisico, con risparmi sull’approvvigionamento dell’energia elettrica; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono *“un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”*
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall’ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

Considerato che:

- il richiamato quadro normativo, unitamente all’evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell’erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”*: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l’apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale;
- l’adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse

generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;

- è pervenuta la proposta di adesione alla Comunità Energetica "*Fondazione Flander Italia ETS*", che persegue senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, in accordo alla normativa surrichiamata, ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri. L'adesione alla Fondazione è gratuita, secondo quanto previsto dallo Statuto della stessa, ed è sempre consentito al membro di recedere e uscire dalla Fondazione. Il recesso è a titolo gratuito;
- l'adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

RILEVATO che la pubblica amministrazione costituisce il livello politico istituzionale capace di interpretare l'interesse pubblico, le nuove esigenze derivate dai processi di trasformazione produttivi, culturali e mediatici proseguendo nell'intento di stimolare collaborazioni e proposte complessive capaci di raccordare i vari interventi per una crescita complessiva del sistema;

DATO ATTO CHE la natura giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile è di Fondazione di Partecipazione ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017;

PRESO ATTO della proposta di adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S, costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia con atto del Notaio Santus in Bergamo, repertorio numero 70876 raccolta numero 33486, in data 6 giugno 2024 allo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera;

DATO ATTO che al fine dell'istruttoria preliminare all'adesione, è stato chiesto agli organi della Fondazione, di dare conto della autosufficienza patrimoniale della Fondazione ovvero, della sua capacità di agire economicamente, poiché essa sulla base del patrimonio che le è assegnato, deve essere in grado di esercitare l'attività e coprire i costi con i propri ricavi. L'ente locale che istituisce o aderisce ad una fondazione deve adottare tutte le cautele finalizzate ad assicurare che la "fondazione sia in grado di generare un reddito capace di assicurare un equilibrio di bilancio" per questo è stata chiesta una analisi di fattibilità dell'attività che si intende avviare. Per tale ragione sono state richieste informazioni relative alla convenienza economica nell'adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S., nonché alla possibilità di perseguire l'interesse della stessa tramite il patrimonio assegnato tenuto conto che l'aspetto patrimoniale risulta essere un elemento essenziale per la costituzione di una fondazione di partecipazione e che la stessa necessita quindi della creazione di un Fondo di dotazione, nonché di un Fondo di gestione;

DATO ATTO che il Presidente della Fondazione ha riferito, come da nota allegata, che:
" Per quanto riguarda la sostenibilità e la convenienza economica, si rileva che l'ingresso nella CER da parte del comune e degli altri soggetti privati che hanno espresso l'intenzione di aderire al progetto potrebbe generare un introito economico stimato in circa 26.400 €/anno."

DATO ATTO che i suddetti ricavi sono riferiti esclusivamente alla sostenibilità economica della Fondazione quale soggetto autonomo e che la partecipazione del Comune non comporta, allo stato, entrate, proventi o utilità economiche direttamente imputabili al bilancio comunale, né obblighi di natura finanziaria a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che in ragione degli incentivi conseguibili è possibile coprire i costi di gestione;

DATO ATTO che la Fondazione Flander Nord E.T.S. non chiede nessun corrispettivo economico quale quota "associativa" al fine di rendere completamente libero l'ingresso nella CER agevolando in questo modo tutti i potenziali partecipanti con particolare riferimento alle fasce più deboli;

DATO ATTO che la presente adesione non comporta impegni di spesa, né oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, né conferimenti patrimoniali a favore della Fondazione;

DATO ATTO altresì che eventuali future determinazioni che dovessero comportare riflessi di natura economico-finanziaria per l'Ente dovranno essere oggetto di appositi e separati atti deliberativi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa contabile vigente;

RILEVATO che con l'adesione alla Fondazione il Comune può contribuire alla attività di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia da fonti rinnovabili, fondato sulla condivisione virtuosa tra cittadini, imprese ed Enti Locali;

DATO ATTO che la Fondazione Flander Nord ETS , in quanto fondazione di partecipazione, non rientra nell'ambito di applicazione della Legge Madia (D.Lgs. 175/2016) sulle società partecipate;

PRESO ATTO che la disposizione che consente una maggior apertura alla partecipazione alla fondazione ma senza necessità di gare è nell'art. 119 del D.Lgs 267/00 per il quale «in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

RITENUTO che il richiamo all'art. 43 della l. n. 449 del 1997 pare decisivo per sostenere la possibilità per gli enti pubblici di partecipare alle fondazioni senza necessità di gara, giacché' la disposizione indica con chiarezza che «al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;

DATO ATTO che il Comune può scegliere di aderire a una o più comunità già costituite o costituente sul proprio territorio, promosse da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, etc.;

DATO ATTO che, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza 21 marzo 2018, affare 01469/2017, n. 1076/2018, spedito in data 19 aprile 2018, sussiste il diritto di recesso del Comune diritto che «deriva dal principio costituzionale di libertà di associazione, di cui all'art. 18 Cost., che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso», libertà che è garantita anche agli «enti fondatori di una fondazione in partecipazione» e che pertanto monitorato l'andamento gestionale, il Comune di Vertova può esercitare il diritto di recesso dalla Fondazione;

VISTO lo Statuto della Fondazione Flander Italia ETS" allegata alla presente Deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di costituzione e adesioni a enti ed organismi partecipati;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 239 del D.lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO BERGAMELLI, RICCARDO CAGNONI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ACQUISITO in atti il parere favorevole del Revisore Contabile, acclarato al prot. n. 3844 del 15/04/2026, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL in merito alla proposta di partecipazione alla Fondazione;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione del Comune alla Fondazione di Partecipazione "*Flander Italia ETS*", in qualità di membro;
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione della richiesta di adesione alla Fondazione;

Successivamente, stante l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti, all'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano:

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Riccardo Cagnoni
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 3 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO

OGGETTO : PROMOZIONE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLA FONDAZIONE FLANDER NORD E.T.S..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto MARILENA VITALI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile"):
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da MARILENA VITALI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER);

- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi sperimentali con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato il perimetro della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, prevedendo la connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL'AUTOCONSUMO DIFFUSO (TIAD)”, quale provvedimento attuativo previsto dal D. Lgs. n. 199/21;
- Con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che individua le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo;
- Con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile consumare, immagazzinare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo genera incentivi che consentono una riduzione dei costi, oltre dal fatto che lo stimolo alla diffusione di impianti consente di aumentare l'autoconsumo fisico, con risparmi sull'approvvigionamento dell'energia elettrica; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono *“un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,*

Copia cartacea di originale digitale.

documento firmato digitalmente da MARILENA VITALI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”

- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

Considerato che:

- il richiamato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell'erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l'obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”*: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l'apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale;
- l'adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;
- è pervenuta la proposta di adesione alla Comunità Energetica *"Fondazione Flander Italia ETS"*, che persegue senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, in accordo alla normativa surrichiamata, ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri. L'adesione alla Fondazione è gratuita, secondo quanto previsto dallo Statuto della stessa, ed è sempre consentito al membro di recedere e uscire dalla Fondazione. Il recesso è a titolo gratuito;
- l'adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

RILEVATO che la pubblica amministrazione costituisce il livello politico istituzionale capace di interpretare l'interesse pubblico, le nuove esigenze derivate dai processi di trasformazione produttivi, culturali e mediatici proseguendo nell'intento di stimolare collaborazioni e proposte complessive capaci di ricordare i vari interventi per una crescita complessiva del sistema;

DATO ATTO CHE la natura giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile è di Fondazione di Partecipazione ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017;

PRESO ATTO della proposta di adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S, costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia con atto del Notaio Santus in Bergamo, repertorio numero 70876 raccolta numero 33486, in data 6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARILENA VITALI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

giugno2024 allo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera;

DATO ATTO che al fine dell'istruttoria preliminare all'adesione, è stato chiesto agli organi della Fondazione, di dare conto della autosufficienza patrimoniale della Fondazione ovvero, della sua capacità di agire economicamente, poiché essa sulla base del patrimonio che le è assegnato, deve essere in grado di esercitare l'attività e coprire i costi con i propri ricavi. L'ente locale che istituisce o aderisce ad una fondazione deve adottare tutte le cautele finalizzate ad assicurare che la "fondazione sia in grado di generare un reddito capace di assicurare un equilibrio di bilancio" per questo è stata chiesta una analisi di fattibilità dell'attività che si intende avviare. Per tale ragione sono state richieste informazioni relative alla convenienza economica nell'adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S., nonché alla possibilità di perseguire l'interesse della stessa tramite il patrimonio assegnato tenuto conto che l'aspetto patrimoniale risulta essere un elemento essenziale per la costituzione di una fondazione di partecipazione e che la stessa necessita quindi della creazione di un Fondo di dotazione, nonché di un Fondo di gestione;

DATO ATTO che il Presidente della Fondazione ha riferito, come da nota allegata, che:
" Per quanto riguarda la sostenibilità e la convenienza economica, si rileva che l'ingresso nella CER da parte del comune e degli altri soggetti privati che hanno espresso l'intenzione di aderire al progetto potrebbe generare un introito economico stimato in circa 26.400 €/anno."

DATO ATTO che i suddetti ricavi sono riferiti esclusivamente alla sostenibilità economica della Fondazione quale soggetto autonomo e che la partecipazione del Comune non comporta, allo stato, entrate, proventi o utilità economiche direttamente imputabili al bilancio comunale, né obblighi di natura finanziaria a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che in ragione degli incentivi conseguibili è possibile coprire i costi di gestione;

DATO ATTO che la Fondazione Flander Nord E.T.S. non chiede nessun corrispettivo economico quale quota "associativa" al fine di rendere completamente libero l'ingresso nella CER agevolando in questo modo tutti i potenziali partecipanti con particolare riferimento alle fasce più deboli;

DATO ATTO che la presente adesione non comporta impegni di spesa, né oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, né conferimenti patrimoniali a favore della Fondazione;

DATO ATTO altresì che eventuali future determinazioni che dovessero comportare riflessi di natura economico-finanziaria per l'Ente dovranno essere oggetto di appositi e separati atti deliberativi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa contabile vigente;

RILEVATO che con l'adesione alla Fondazione il Comune può contribuire alla attività di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia da fonti rinnovabili, fondato sulla condivisione virtuosa tra cittadini, imprese ed Enti Locali;

DATO ATTO che la Fondazione Flander Nord ETS , in quanto fondazione di partecipazione, non rientra nell'ambito di applicazione della Legge Madia (D.Lgs. 175/2016) sulle società partecipate;

PRESO ATTO che la disposizione che consente una maggior apertura alla partecipazione alla fondazione ma senza necessità di gare è nell'art. 119 del D.Lgs 267/00 per il quale «in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

RITENUTO che il richiamo all'art. 43 della l. n. 449 del 1997 pare decisivo per sostenere la possibilità per gli enti pubblici di partecipare alle fondazioni senza necessità di gara, giacché la disposizione indica con chiarezza che «al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;

DATO ATTO che il Comune può scegliere di aderire a una o più comunità già costituite o costituente sul proprio territorio, promosse da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, etc.;

DATO ATTO che, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza 21 marzo 2018, affare 01469/2017, n. 1076/2018, spedito in data 19 aprile 2018, sussiste il diritto di recesso del Comune diritto che «deriva dal principio costituzionale di libertà di associazione, di cui all'art. 18 Cost., che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso», libertà che è garantita anche agli «enti fondatori di una fondazione in partecipazione» e che pertanto monitorato l'andamento gestionale, il Comune di Vertova può esercitare il diritto di recesso dalla Fondazione;

VISTO lo Statuto della Fondazione Flander Italia ETS" allegata alla presente Deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di costituzione e adesioni a enti ed organismi partecipati;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 239 del D.lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO in atti il parere favorevole del Revisore Contabile, acclarato al prot. n. 3844 del 15/04/2026, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL in merito alla proposta di partecipazione alla Fondazione;

All'esito della seguente votazione, espressa per alzata di mano:

presenti:

astenuti:

favorevoli:

contrari:

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione del Comune alla Fondazione di Partecipazione "Flander Italia ETS", in qualità di membro;
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione della richiesta di adesione alla Fondazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MARILENA VITALI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Successivamente, stante l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti, all'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:

astenuti:

favorevoli:

contrari:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vertova, li 16/04/2026

Il Responsabile del Settore I°
MARILENA VITALI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 3 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : PROMOZIONE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLA FONDAZIONE FLANDER NORD E.T.S..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile"):
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto " Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUCIANA MARIA ROSSI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali. 1

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi sperimentali con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato il perimetro della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, prevedendo la connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL'AUTOCONSUMO DIFFUSO (TIAD)”, quale provvedimento attuativo previsto dal D. Lgs. n. 199/21;
- Con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che individua le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo;
- Con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile consumare, immagazzinare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l'autoproduzione e l'autoconsumo genera incentivi che consentono una riduzione dei costi, oltre dal fatto che lo stimolo alla diffusione di impianti consente di aumentare l'autoconsumo fisico, con risparmi sull'approvvigionamento dell'energia elettrica; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono *“un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di*

Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione”

- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

Considerato che:

- il richiamato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell'erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l'obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”*: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l'apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale;
- l'adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;
- è pervenuta la proposta di adesione alla Comunità Energetica *“Fondazione Flander Italia ETS”*, che persegue senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, in accordo alla normativa surrichiamata, ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri. L'adesione alla Fondazione è gratuita, secondo quanto previsto dallo Statuto della stessa, ed è sempre consentito al membro di recedere e uscire dalla Fondazione. Il recesso è a titolo gratuito;
- l'adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

RILEVATO che la pubblica amministrazione costituisce il livello politico istituzionale capace di interpretare l'interesse pubblico, le nuove esigenze derivate dai processi di trasformazione produttivi, culturali e mediatici proseguendo nell'intento di stimolare collaborazioni e proposte complessive capaci di raccordare i vari interventi per una crescita complessiva del sistema;

DATO ATTO CHE la natura giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile è di Fondazione di Partecipazione ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017;

PRESO ATTO della proposta di adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S, costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia con atto del Notaio Santus in Bergamo, repertorio numero 70876 raccolta numero 33486, in data 6 giugno 2024 allo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUCIANA MARIA ROSSI e stampato il giorno 30/04/2026 da Marilena Vitali. 3
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DATO ATTO che al fine dell'istruttoria preliminare all'adesione, è stato chiesto agli organi della Fondazione, di dare conto della autosufficienza patrimoniale della Fondazione ovvero, della sua capacità di agire economicamente, poiché essa sulla base del patrimonio che le è assegnato, deve essere in grado di esercitare l'attività e coprire i costi con i propri ricavi. L'ente locale che istituisce o aderisce ad una fondazione deve adottare tutte le cautele finalizzate ad assicurare che la "fondazione sia in grado di generare un reddito capace di assicurare un equilibrio di bilancio" per questo è stata chiesta una analisi di fattibilità dell'attività che si intende avviare. Per tale ragione sono state richieste informazioni relative alla convenienza economica nell'adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S., nonché alla possibilità di perseguire l'interesse della stessa tramite il patrimonio assegnato tenuto conto che l'aspetto patrimoniale risulta essere un elemento essenziale per la costituzione di una fondazione di partecipazione e che la stessa necessita quindi della creazione di un Fondo di dotazione, nonché di un Fondo di gestione;

DATO ATTO che il Presidente della Fondazione ha riferito, come da nota allegata, che:
" Per quanto riguarda la sostenibilità e la convenienza economica, si rileva che l'ingresso nella CER da parte del comune e degli altri soggetti privati che hanno espresso l'intenzione di aderire al progetto potrebbe generare un introito economico stimato in circa 26.400 €/anno."

DATO ATTO che i suddetti ricavi sono riferiti esclusivamente alla sostenibilità economica della Fondazione quale soggetto autonomo e che la partecipazione del Comune non comporta, allo stato, entrate, proventi o utilità economiche direttamente imputabili al bilancio comunale, né obblighi di natura finanziaria a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che in ragione degli incentivi conseguibili è possibile coprire i costi di gestione;

DATO ATTO che la Fondazione Flander Nord E.T.S. non chiede nessun corrispettivo economico quale quota "associativa" al fine di rendere completamente libero l'ingresso nella CER agevolando in questo modo tutti i potenziali partecipanti con particolare riferimento alle fasce più deboli;

DATO ATTO che la presente adesione non comporta impegni di spesa, né oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, né conferimenti patrimoniali a favore della Fondazione;

DATO ATTO altresì che eventuali future determinazioni che dovessero comportare riflessi di natura economico-finanziaria per l'Ente dovranno essere oggetto di appositi e separati atti deliberativi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa contabile vigente;

RILEVATO che con l'adesione alla Fondazione il Comune può contribuire alla attività di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia da fonti rinnovabili, fondato sulla condivisione virtuosa tra cittadini, imprese ed Enti Locali;

DATO ATTO che la Fondazione Flander Nord ETS , in quanto fondazione di partecipazione, non rientra nell'ambito di applicazione della Legge Madia (D.Lgs. 175/2016) sulle società partecipate;

PRESO ATTO che la disposizione che consente una maggior apertura alla partecipazione alla fondazione ma senza necessità di gare è nell'art. 119 del D.Lgs 267/00 per il quale «in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una

migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

RITENUTO che il richiamo all'art. 43 della l. n. 449 del 1997 pare decisivo per sostenere la possibilità per gli enti pubblici di partecipare alle fondazioni senza necessità di gara, giacché la disposizione indica con chiarezza che «al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;

DATO ATTO che il Comune può scegliere di aderire a una o più comunità già costituite o costituente sul proprio territorio, promosse da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali, etc.;

DATO ATTO che, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza 21 marzo 2018, affare 01469/2017, n. 1076/2018, spedito in data 19 aprile 2018, sussiste il diritto di recesso del Comune diritto che «deriva dal principio costituzionale di libertà di associazione, di cui all'art. 18 Cost., che implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso», libertà che è garantita anche agli «enti fondatori di una fondazione in partecipazione» e che pertanto monitorato l'andamento gestionale, il Comune di Vertova può esercitare il diritto di recesso dalla Fondazione;

VISTO lo Statuto della Fondazione Flander Italia ETS" allegata alla presente Deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di costituzione e adesioni a enti ed organismi partecipati;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 239 del D.lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO in atti il parere favorevole del Revisore Contabile, acclarato al prot. n. 3844 del 15/04/2026, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL in merito alla proposta di partecipazione alla Fondazione;

All'esito della seguente votazione, espressa per alzata di mano:

presenti:

astenuti:

favorevoli:

contrari:

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione del Comune alla Fondazione di Partecipazione "Flander Italia ETS", in qualità di membro;
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione della richiesta di adesione alla Fondazione;

Successivamente, stante l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti, all'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:

astenuti:

favorevoli:

contrari:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vertova, li 16/04/2026

Il Responsabile del Settore II°
LUCIANA MARIA ROSSI / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE N. 4 DEL 15.04.2026

OGGETTO: PARERE INERENTE “PROMOZIONE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ADESIONE ALLA FONDAZIONE FLANDER NORD E.T.S.”.

La sottoscritta Sara Giannoni, nominata Revisore Unico del Comune di Vertova (Bg) con deliberazione consiliare n. 44 del 28.11.2024, avendo

Verificato

- il contenuto della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Promozione della transizione energetica nel territorio comunale attraverso la partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001. Adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S.”,

Premesso che

- la normativa europea e nazionale (Direttiva UE 2018/2001 e D.Lgs. n. 199/2021) promuove la costituzione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), attribuendo agli Enti Locali un ruolo attivo di promozione e partecipazione;
- l’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede che la CER persegua finalità di beneficio ambientale, economico o sociale e non abbia come obiettivo la realizzazione di profitti finanziari;
- la partecipazione degli enti locali alle CER costituisce attività riconducibile all’interesse pubblico generale e alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Considerato che

- la proposta di deliberazione prevede l'adesione del Comune di Vertova alla Fondazione di Partecipazione "Flander Nord E.T.S.", ente del Terzo Settore costituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'adesione è a titolo gratuito, senza versamento di quote associative, conferimenti patrimoniali o assunzione di obblighi finanziari a carico del bilancio comunale;
- dalla documentazione agli atti risulta che la partecipazione del Comune non comporta, allo stato attuale, riflessi diretti o indiretti di natura economico-finanziaria, patrimoniale o debitoria per l'Ente;
- eventuali future determinazioni con effetti sul bilancio comunale dovranno essere oggetto di specifici e separati atti deliberativi, corredati dei previsti pareri di regolarità contabile.

Dato atto che

- la Fondazione di partecipazione non rientra nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate);
- è espressamente previsto il diritto di recesso del Comune, esercitabile senza oneri, in coerenza con i principi di cui all'art. 18 della Costituzione e con la giurisprudenza amministrativa richiamata nella proposta;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto della Fondazione Flander Nord E.T.S.;
- la documentazione istruttoria allegata alla proposta deliberativa;

tutto ciò premesso il Revisore dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione, trasmessa dall'Amministrazione Comunale avente ad oggetto: "Promozione della transizione energetica nel territorio comunale attraverso la partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 e in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001. Adesione alla Fondazione Flander Nord E.T.S." in quanto conforme

alla normativa vigente, coerente con le finalità istituzionali dell'Ente, priva di riflessi economico-finanziari sul bilancio comunale, allo stato attuale.

Magnago, lì 15 aprile 2026

IL REVISORE DEI CONTI

(Sara Giannoni)